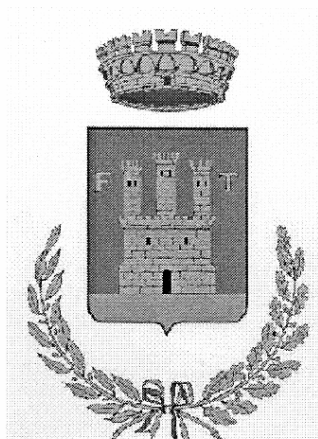




COMUNE DI FANO ADRIANO

PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

COMUNE DI FANO ADRIANO

PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO TRIBUTI**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

Art.	DESCRIZIONE
Capo I – Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Abitazione principale e sue pertinenze.
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili.
8	Fabbricati fatiscenti – Fabbricati di interesse storico e artistico.
9	Validità dei versamenti dell'imposta.
10	Comunicazione di variazione e dichiarazioni.
11	Disciplina dei controlli.
12	Modalità dei versamenti – Differimenti.
Capo II – Statuto dei diritti del contribuente	
13	Principi generali.
14	Informazione del contribuente.
15	Conoscenza degli atti e semplificazione.
16	Motivazione degli atti.
17	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.
18	Interpello del contribuente.
Capo III – Compenso incentivante al personale addetto	
19	Compenso incentivante al personale addetto.
20	Utilizzazione del fondo
Capo IV – Sanzioni – Ravvedimento	
21	Sanzioni ed interessi.
22	Ritardati od omessi versamenti.
23	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
24	Irrogazione immediata delle sanzioni.
25	Ravvedimento.
Capo V - Norme finali	
26	Pubblicità del regolamento e degli atti
27	Abrogazioni
28	Entrata in vigore del regolamento.
29	Casi non previsti dal presente regolamento.
30	Rinvio dinamico.
31	Tutela dei dati personali.
32	Norma transitoria

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aree coltivate direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. Ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 40% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente dall'intero nucleo familiare convivente.

4. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 4

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati solo in parte ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.

Art. 5

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, può beneficiare dell'agevolazione: una unità C2 e una C6.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Si considera abitazione principale anche quella concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che ne ha dichiarato la inedificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi previsti per i rimborsi I.C.I.

Art. 7

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato od iscritto in catasto, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un P.R.G. approvato e operante nel comune.

2. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

3. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

ZONA <i>(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>	VALORE VENALE per mq.
A1 – A2 Centro storico zona	€ 0
B1 Ristrutturazione e completamento Semintensivo Capoluogo	€ 30,00
B1 Ristrutturazione e completamento Semintensivo F.ne Cerqueto	€ 18,00
B2 Ristrutturazione e completamento Semiestensivo Capoluogo	€ 28,00
B2 Ristrutturazione e completamento Semiestensivo F.ne Cerqueto	€ 13,00
B2 Ristrutturazione e completamento Semiestensivo C.da San Giacomo	€ 8,00
C1 Espansione residenziale Capoluogo	€ 25,00
C1 Espansione residenziale Cerqueto	€ 13,00
C1 Espansione residenziale Altre zone	€ 6,00
C2 ZONA PEEP Capoluogo	€ 25,00
C2 ZONA PEEP F.ne Cerqueto	€ 13,00
C3 Semiestensiva Capoluogo	€ 22,00
C3 Semiestensiva F.ne Cerqueto	€ 10,00
C3 Semiestensiva C.da Reggimenti	€ 5,00
C4 Estensiva Capoluogo	€ 18,00
C4 Estensiva F.ne Cerqueto	€ 8,00
D1 Residenza Turistica Privata Capoluogo	€ 16,00
D1 Residenza Turistica Privata F.ne Cerqueto	€ 8,00
D1 Residenza Turistica Privata Prato Selva	€ 15,00
D2 Residenza Turistica Alberghiera Capoluogo	€ 15,00
D2 Residenza Turistica Alberghiera F.ne Cerqueto	€ 7,00
D2 Residenza Turistica Alberghiera C.da Oliva	€ 8,00
D2 Residenza Turistica Alberghiera Prato Selva	€ 18,00
E Insediamenti Produttivi	€ 5,00
F1-F2 Attrezzature di servizio e comprensoriali Capoluogo	€ 13,00
F1-F2 Attrezzature di servizio e comprensoriali F.ne Cerqueto	€ 9,00
F1 Attrezzature di servizio C.da Oliva	€ 4,00
F2 Attrezzature comprensoriali Prato selva	€ 6,00
Zone G1-G2-G3-G4-G5	€ 5,00

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per le aree intercluse, con superficie inferiore al lotto minimo, o che non sono edificabili autonomamente per mancanza delle distanze o di forma tale da rendere impossibile l'edificazione autonoma nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi, in qualunque zona ricadente, si applica una riduzione del 50%.

Per le aree soggette a servitù di gasdotto, elettrodotto, acquedotto, fognatura, in qualunque zona ricadenti, che non siano edificabili autonomamente per mancanza delle distanze o di forma tale da rendere impossibile l'edificazione autonoma nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi si applica una riduzione del 50%.

Per le aree soggette a piani particolareggiati, di lottizzazione o altri strumenti urbanistici attuativi non approvati il valore venale è ridotto al 33,33% di quello predeterminato nelle zone ad intervento diretto o con strumenti attuativi già approvati.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti, inagibili, inabitabili - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato, sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,

e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie lorda complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10

Comunicazione di variazione e dichiarazione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. La dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere sostituita dal contribuente con la comunicazione di variazione, entro il termine di 180 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

3. Se il contribuente, in luogo della comunicazione prevista nel regolamento, presenta regolarmente la dichiarazione su modello ministeriale tale dichiarazione viene equiparata alla comunicazione in quanto contiene tutti gli elementi previsti nella comunicazione.

4. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

5. L'applicazione di aliquote ridotte, esenzioni ed agevolazioni può essere subordinata, oltre che al possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, alla presentazione di apposite comunicazioni. I relativi modelli saranno predisposti dal Funzionario Responsabile che ne curerà la più ampia diffusione.

Art. 11

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali proseguiranno ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio tributi, con regolare licitazione, potrà appaltare sia a liberi professionisti che a ditte l'attività istruttoria di riordino dei dati utili all'azione accertativa per agevolare l'emanazione di provvedimenti accertativi nonché gli accertamenti tecnici quali misurazioni di superfici, risultanze catastali su immobili in tutto o in parte sottratti a tassazione.

Il relativo capitolato dovrà contenere l'indicazione dei criteri o modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità della Ditta incaricata.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento; per omessa comunicazione; con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il funzionario responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito "avviso di accertamento" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi e sanzioni. Il Funzionario Responsabile per il riordino dei dati utili all'azione accertativa e per gli accertamenti tecnici, al fine di individuare

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione potrà utilizzare liberi professionisti o ditte individuate dalla Giunta Comunale con regolare gara.

Art. 12

Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

Sul conto corrente del concessionario della riscossione nel caso in cui la riscossione sia affidata al Concessionario, ovvero in mancanza.

il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Sono comunque validi i versamenti eseguiti sul c/c postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli nonché i vecchi bollettini di colore rosso.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 13

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 14

Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 15

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale,

chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 16

Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 17

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 3% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 20

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1%;
- b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1%;
- c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra l'1 e il 2%.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO IV SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 21 Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.14)

1. Per l'omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa di € 103,00 con riferimento a ciascuna unità immobiliare.

2. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. La sanzione indicata nel comma 1 è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nelle misure del 2,50% per ogni semestre.

Art. 22

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 24

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 25 Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.

CAPO V NORME FINALI

Art. 26

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27

Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 19.2.1998.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2006; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con le modalità previste dalla circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo fiscale – n. 3/DPF del 16 aprile 2003.

Art. 29

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 23 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 31

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32
Norma transitoria

A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni relative alle variazioni indicate nell'articolo medesimo, intervenute nell'anno 2005 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere presentate entro il termine del 31.10.2006.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n.;
- 2) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal....., al per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 3) È entrato in vigore il 01.01.2006

Data

Il Segretario Comunale

.....